DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 D.Lgs. 33/2013

Il sottoscritto Avv. Roberto Colagrande, nato all'Aquila il 28.12.1968, c.f.: CLGRRT68T28A345B in relazione al seguente incarico: **appello Sentenza TAR Abruzzo L'Aquila 200/2023 vs Regione Abruzzo/Euroservizi.Prov.Aq. S.p.a. in liquidazione** (Cont. Int. 9/2023);
- visto l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 33/2013;
- consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

☒ di **NON essere titolare di cariche** in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione[1].

☐ di **ESSERE titolare delle seguenti cariche** presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

CARICA	ENTE CONFERENTE

☒ di **NON svolgere incarichi** in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione.

☐ di **SVOLGERE i seguenti incarichi** presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

INCARICO	ENTE CONFERENTE

[1] **Art. 1, comma 2, lett. d) ed e), d.lgs. n. 39/2013**: d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati» (si intendono) le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione (...): 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici; e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati» (si intendono) le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.
Art. 2 bis, comma 1, d. lgs. n. 33/2013: ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. **Art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001**: per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI).

□ **di SVOLGERE la/e seguente/i attività professionale/i:**

AVVOCATO

DICHIARA inoltre

a) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15[2], comma 1, del D. Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata, sul sito web dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" sotto-sezione " *Consulenti e Collaboratori*";

b) di aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., prestando il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento dell'incarico.

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione.

Luogo / Data L'Aquila 26.5.23

MG

[2] **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** ***Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*** (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013).

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di **collaborazione o consulenza**:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. **La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi** dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, **di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato,** nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.** Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.